Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 8 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1971, n. **1285.**

Istituzione in Dortmund (Repubblica federale di Germania) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del vice consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Dortmund (Repubblica federale di Germania) alle dipendenze del consolato generale in Colonia è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Dortmund (Repubblica federale di Germania) un consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale in Colonia, con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Munster, Detmold e Arnsberg nel Land Nordreno-Westfalia, esclusi i circondari di Altena, Brilon, Meschede, Olpe, Siegen, Wittgenstein.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° aprile 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 67. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1286.**

Norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885, con la quale è stato istituito il ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Viste le leggi 13 dicembre 1966, n. 1111, e 7 febbraio 1968, n. 75, con le quali sono state dettate norme concernenti gli ufficiali medici di polizia in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

CAPO I

Art. 1.

Adempimenti della commissione

La commissione giudicatrice, prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge 26 giugno 1962, n. 885, prima delle prove di esame, procede alla valutazione dei titoli di ciascun candidato attribuendo un punteggio complessivo non superiore a cinque decimi sulla base dei criteri di massima preventivamente determinati.

I titoli valutabili, oltre quelli di ammissione al concorso, sono i seguenti: incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche, specializzazioni, libere docenze, corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali, pubblicazioni, vincita o idoneità in precedenti concorsi sanitari presso enti pubblici.

I titoli accademici e il diploma di abilitazione devono essere esibiti in originale o copia autentica in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli altri documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità amministrative e prodotti su carta da bollo.

Per le pubblicazioni che i candidati intendono esibire debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritti o manoscritti di lavori.

Art. 2.

Programma di esame

L'esame consta di due prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia di urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quella orale su tutto il programma.

Art. 3.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 4.

Norme di collegamento

Per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli valgono le disposizioni contenute nelle leggi 26 giugno 1962, n. 885; 13 dicembre 1966, n. 1111; e nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

CAPO II

Art. 5.

Struttura del corso applicativo

Il corso applicativo di cui all'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, si articola in due fasi, ciascuna della durata di mesi tre, l'una teorica, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'altra, a carattere pratico, presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e un ospedale militare.

Art. 6.

Materie di insegnamento

La prima fase comprende un ciclo organico di lezioni, integrate da esercitazioni e visite di istruzione, nei seguenti gruppi di materie fondamentali e complementari:

1) materie militari fondamentali:
a) ordinamenti e regolamenti - stati giuridici del personale;
b) regolamento del servizio sanitario territoriale militare - norme e disposizioni sul servizio medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

2) materie militari complementari:
a) diritto penale militare;
b) armi, tiro ed esplosivi;
c) addestramento formale ed educazione fisica;
d) arte militare.

3) materie giuridiche e tecnico-professionali fondamentali:
a) nozioni di diritto penale e procedura penale;
b) medicina legale e medicina legale militare - leggi sanitarie dello Stato;
c) igiene militare;
d) difesa N.B.C.

4) materie giuridiche e tecnico-professionali complementari:
a) nozioni di diritto di polizia;
b) traumatologia di guerra;
c) antropologia criminale.

I programmi delle singole materie saranno fissati con decreto ministeriale.

Art. 7.

Composizione della commissione

Al termine del corso applicativo si svolgono gli esami finali orali sulle materie fondamentali di insegnamento dinanzi ad una commissione così composta:

il comandante dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presidente;

due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno con la qualifica di vice prefetto ispettore o di direttore di sezione, membri;

un colonnello medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membro;

i docenti delle materie fondamentali, membri;

un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a maggiore, segretario.

Art. 8.

Esito delle prove di esame

I voti sono espressi in trentesimi. Per conseguire la idoneità l'ufficiale deve riportare, in ogni materia di esame, un voto non inferiore a diciotto trentesimi.

Il voto di media per la formazione della graduatoria finale è ridotto in centesimi.

La commissione compila quindi la graduatoria finale di merito.

CAPO III

Art. 9.

Esami per capitani medici

L'esame richiesto ai fini dell'avanzamento dei capitani medici di polizia consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

1) cultura medico-chirurgica;
2) aspetti sanitari della difesa N.B.C.;
3) medicina legale;
4) medicina legale militare;
5) igiene militare;
6) regolamentazione tecnica del servizio sanitario;
7) nozioni di diritto penale;

8) nozioni di diritto processuale penale;
9) nozioni di diritto penale militare;
10) norme di diritto di polizia;
11) antropologia criminale.

I programmi delle singole materie saranno fissati con decreto ministeriale.

Art. 10.

Indizione dell'esame

L'esame, indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza non oltre il 31 maggio di ogni anno, ha luogo a Roma nei giorni stabiliti, e, comunque, non prima di tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Art. 11.

Criteri di ammissione all'esame

Sono ammessi al colloquio i capitani medici che si prevede saranno compresi nell'aliquota degli ufficiali da valutare per le promozioni da conferire nell'anno successivo, maggiorata del sessanta per cento. Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

Art. 12.

Composizione della commissione

Il colloquio deve essere sostenuto dinanzi una commissione composta da:

un prefetto in servizio al Ministero, presidente;

un professore universitario di ruolo o un libero docente di clinica o patologia medica, membro;

un professore universitario di ruolo o un libero docente di clinica o patologia chirurgica, membro;

un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, membro;

un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a colonnello, membro;

un ufficiale medico di polizia di grado non inferiore a colonnello, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a tenente colonnello.

Art. 13.

Esito della prova di esame

I voti sono espressi in ventesimi. Per conseguire la idoneità l'ufficiale deve riportare, in ogni materia d'esame, un voto non inferiore a dodici ventesimi.

Il voto di media serve a stabilire il punto di classifica per la formazione della graduatoria, da compilarsi a cura della commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 64. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. **1287**.

Modifica alla tabella L annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543, con la quale è stata istituita, presso l'Università di Siena, la facoltà di scienze economiche e bancarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 276, che ha modificato lo statuto della università anzidetta e recante l'ordinamento della nuova facoltà di scienze economiche e bancarie;

Visto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 9 luglio 1969, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La tabella *L* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di:

scienze economiche;
scienze economiche e bancarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 68. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. **1288**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 1 a 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — L'Istituto universitario di architettura di Venezia contribuisce all'elaborazione e trasmissione della cultura architettonica e urbanistica, promuovendo studi e ricerche scientifiche e progettuali nell'ambito dell'architettura e dell'urbanistica, che valgono a preparare gli iscritti al conseguimento della laurea in architettura o in urbanistica (Scienze urbane e regionali), a compimento degli studi relativi.

Art. 2. — L'Istituto universitario di architettura di Venezia è articolato in due corsi di laurea, uno in architettura ed uno in urbanistica.

La durata dei due corsi di studi per il conseguimento delle rispettive lauree è di cinque anni, dopo i quali, espletate tutte le prove, si consegue la laurea in architettura o in urbanistica: la prova di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca compiuta nell'ambito del proprio piano di studi.

Gli studenti sono tenuti a seguire corsi di insegnamento, a condurre ricerche e a svolgere un piano di studio per la laurea.

Art. 3. — L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici:

Istituto di composizione architettonica;
Istituto di composizione urbanistica;
Istituto di economia urbana e regionale;
Istituto di pianificazione urbana e territoriale;
Istituto di rilievo e restauro;
Istituto di scienze delle costruzioni;
Istituto di storia dell'architettura.

Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti.

Art. 4. — La gestione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è affidata ai seguenti organi:

a) Consiglio di facoltà;
b) Consiglio di amministrazione;
c) Consiglio di corso di laurea in architettura;
d) Consiglio di corso di laurea in urbanistica

La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà corrisponderanno alle norme stabilite dal testo unico delle leggi vigenti.

Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i rispettivi docenti, assistenti e ricercatori di ogni ordine e grado e dalle rappresentanze degli studenti secondo i rispettivi corsi di laurea, e del personale non docente, secondo modalità da esse due categorie determinate. Il consiglio elegge il presidente fra i professori di ruolo per la durata di un biennio.

I consigli di corso di laurea hanno il compito:

a) di programmare e coordinare i diversi corsi di insegnamento in collaborazione con il consiglio di facoltà;

b) di specificare le modalità per gli esami, per le verifiche delle ricerche svolte e per la laurea in conformità alle disposizioni vigenti e alle deliberazioni di ordine generale assunte dal Consiglio di facoltà in materia.

Art. 5. — E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6 - *Corso di laurea in architettura.* — Gli insegnamenti fondamentali obbligatori sono i seguenti:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica e impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Gli insegnamenti complementari da cui la facoltà sceglierà annualmente i quattordici da attivare, stabilendone la loro durata, sono i seguenti:

1) Letteratura italiana;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingua straniera;
4) Arte dei giardini;
5) Scenografia;
6) Decorazione;
7) Materie giuridiche;
8) Applicazioni di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale;
10) Allestimento e museografia;
11) Indirizzi dell'architettura moderna;
12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti,
13) Complementi di matematica;
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) Disegno dal vero;
16) Ponti e grandi strutture;
17) Impianti speciali;
18) Istituzioni di storia dell'arte.;
19) Illuminazione e acustica nell'edilizia;
20) Letteratura artistica;
21) Pianificazione territoriale urbanistica;
22) Progettazione artistica per l'industria;
23) Storia dell'urbanistica;
24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25) Tipologia strutturale;
26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) Materiali da costruzione speciali;

28) Complementi di fisica;
29) Costruzioni in zone sismiche;
30) Sociologia;
31) Economia dello spazio;
32) Topografia;
33) Analisi dei sistemi urbani;
34) Caratteri distributivi degli edifici;
35) Architettura del paesaggio;
36) Analisi dei sistemi di movimento nel territorio;
37) Storia delle teorie architettoniche;
38) Tipologia edilizia;
39) Tecnica del restauro urbano;
40) Architettura del territorio.

Art. 7. — Nel corso di laurea in architettura sono stabilite le seguenti precedenze di esame:

non si può essere ammessi all'esame di « Fisica tecnica e impianti » e di « Statica » se non si sono superati gli esami di « Analisi matematica e geometria analitica »; all'esame di « Scienza delle costruzioni » se non si è superato l'esame di « Statica »; all'esame di « Composizione architettonica » successivo senza aver superato il precedente; all'esame di « Tecnica delle costruzioni » senza aver superato « Scienza delle costruzioni »;

gli esami di « Urbanistica » e di « Composizione architettonica » sono mantenuti fissi nell'ordine dei corsi.

Art. 8. — Lo studente deve seguire, oltre ai corsi fondamentali, insegnamenti facoltativi per un totale di sei annualità, scelti tra quelli attivati dall'Istituto universitario di architettura o da altre facoltà, in relazione al proprio piano di studi approvato dal consiglio di facoltà e superare i relativi esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1971, n. **1289.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della parrocchia di S. Donato a Luciana, nel comune di S. Casciano Val di Pesa.

N. 1289. Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 10 aprile 1970, relativo al trasferimento della parrocchia di S. Donato a Luciana, in comune di S. Casciano Val di Pesa (Firenze), in una nuova chiesa in località Passo dei Pecorai del comune di Greve, ed al mutamento della denominazione in « San Giuseppe artigiano e S. Donato al Passo dei Pecorai ».

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 55. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1971.

Nuove piante organiche e denominazione delle nuove qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 301, contenente norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 219, che stabilisce la nuova dotazione organica del ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato — Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1971, registro n. 5 Corpo forestale Stato, foglio n. 89, col quale la dotazione organica delle qualifiche di ispettore principale, ispettore ed ispettore aggiunto del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, carriera direttiva, di cui alla tabella I annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 è ridotta da 360 a 351 posti, cioè di tante unità quanti sono stati i dipendenti transitati alla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, il 27 maggio 1971, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 214, con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 68, u.c., della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la dotazione organica complessiva del ruolo dei coadiutori — che assume la denominazione di ruolo dei geometri — carriera di concetto — del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella III allegata alla surriferita legge n. 301, è stata ridotta a n. 392 posti per effetto della diminuzione di otto posti operata nelle qualifiche di coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1971, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 214, con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 68, u.c., della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la dotazione organica complessiva del ruolo dei servizi contabili - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella IV allegata alla citata legge n. 301, è stata ridotta a n. 129 posti per effetto della diminuzione di un posto operata nelle qualifiche di segretario contabile, segretario contabile aggiunto e vice segretario contabile;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1971, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 214, con il quale, in applicazione del disposto dell'art. 68, u.c., della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la dotazione organica complessiva del ruolo del personale esecutivo del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella V allegata alla citata legge n. 301, è stata ridotta a n. 434 posti per effetto della diminuzione di n. 16 posti operata nelle qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto;

Ritenuto di dover provvedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, u.c., del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, alla determinazione delle nuove piante organiche e alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva del Corpo forestale dello Stato — Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che, per la prima applicazione dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 le dotazioni organiche della terza e della seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutiva e della seconda qualifica delle carriere ausiliaria devono essere proporzionalmente aumentate, ai sensi dell'art. 132, primo comma, di tale decreto, in ragione dei posti in soprannumero sotto specificati, esistenti alla data del 30 giugno 1970 nelle qualifiche inferiori a quella terminale di ciascuna carriera;

Considerato infine che nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva esistono impiegati in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, così come è qui di seguito specificato:

Carriera di concetto:

a) ruolo dei geometri — (già dei coadiutori):

posti in soprannumero n. 80 da riferire alla qualifica iniziale.

b) ruolo dei servizi contabili:

posti in soprannumero n. 79 da riferire alla qualifica iniziale.

Carriera esecutiva:

ruolo dei coadiutori:

posti in soprannumero n. 309 da riferire alla qualifica iniziale.

Decreta:

Art. 1.

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del Corpo forestale dello Stato — Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Resta ferma la dotazione organica del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella VI annessa alla surriferita legge 18 febbraio 1963, n. 301, e, fino a quando non si provvederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del pure citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, anche quella del ruolo degli operai di cui alla richiamata legge 6 marzo 1968, n. 219, dotazioni che sono anch'esse riportate rispettivamente nelle allegate tabelle *E* ed *F*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1971
Registro n. 9 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 288

TABELLA *A*

Ruolo tecnico superiore (ufficiali) della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato

Parametri	Qualifica	Posti in organico
530	Ispettore generale	30
426 387	Ispettore capo	100
307	Ispettore superiore	561
257 218	Ispettore	
	Totale . . .	691 (1)

(1) Ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 503, sono riservati dieci posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai parchi nazionali.

TABELLA *B*

Ruolo organico del personale dei servizi contabili - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
370	Segretario capo	13	8
297 255	Segretario principale	58	36
218 178 160	Segretario	58	
	Totale . . .	129	

TABELLA C

Ruolo organico dei geometri - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento
370	Geometra capo	40	8
302 260	Geometra principale	176	36
227 188 160	Geometra	176	
	Totale . .	392	

TABELLA D

Ruolo organico del personale esecutivo del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Qualifica	Posti di organico	Posti in aumento
245	Coadiutore superiore	44	31
213 183	Coadiutore principale . .	195	139
163 133 120	Coadiutore . .	195	
	Totale . .	434	

TABELLA E

Ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Grado	Posti in organico
245	Maresciallo maggiore scelto (1)	
218	Maresciallo maggiore	200
195	Maresciallo capo	220
168	Maresciallo ordinario . .	260
153	Brigadiere	1300
133	Vice brigadiere . .	
150	Guardia scelta	1500
138	Guardia in servizio continuativo	1800
124	Guardia raffermata con anzianità di servizio da 3 a 9 anni	
115	Guardia con meno di 3 anni di servizio	
	Totale .	5280

(1) Qualifica da attribuirsi nei limiti del 10 % dell'organico dei sottufficiali (1980) 198 (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079).

TABELLA F

Ruolo organico del personale operaio del Corpo forestale dello Stato

Parametro	Qualifica	Posti in organico
210	Gruppo capi operai	140
190 165	Categoria I specializzati	476
173 146 129	Categoria II qualificati . . .	804
153 133 115	Categoria III comuni	289
	Totale . .	1709

(1444)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei comuni di Contigliano e Greccio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 maggio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo, già posto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964, del territorio sito nell'ambito dei comuni di Contigliano e Greccio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Contigliano e Greccio;

Visto che le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dall'amministrazione comunale di Contigliano e Greccio sono da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente, nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè gli agglomerati di Contigliano e Greccio, posti sopra ad alture, con i loro antichi edifici talora di interesse monumentale, che scendono caratteristicamente a gradoni lungo le pendici dei colli, formano complessi aventi rilevante valore estetico e tradizionale;

che tali agglomerati con le pittoresche colline ed i monti che li contornano, ricoperti generalmente di boschi e di dense vegetazioni, che fanno da suggestiva cornice o da fondale ai nuclei abitati, formano un passaggio di notevole valore panoramico e paesaggistico, con quadri naturali di non comune bellezza naturale;

che gli abitati di Contigliano e Greccio, data la loro elevata posizione, come pure le località e le alture che li contornano, racchiudono punti di visuali dai quali si può godere il predetto paesaggio ed inoltre un vasto panorama verso la ridente valle del Turano;

Decreta:

La zona sita nel territorio dei comuni di Contigliano e Greccio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal km. 12,000 della strada Rieti-Reopasto in comune di Greccio, il limite del vincolo segue verso nord detta strada sino ad incontrare il limite del comune di Greccio stesso, prosegue verso ovest lungo questo e quindi verso sud, pervenendo all'incontro dei limiti comunali Greccio-Contigliano e segue il limite ovest del comune di Contigliano verso sud, giunge all'attraversamento di detto limite sulla strada provinciale Fonte Cerro, iniziando a seguire da qui questa strada sino al

km. 15,000; indi, con una retta, perviene a quota 481, prosegue lungo la carreggiabile per Contigliano fino al bivio Contigliano bassa-Contigliano centro, quindi, seguendo la strada per Contigliano centro, perviene, dopo la località Madonna delle Grazie, alla provinciale Rieti-Reopasto al km. 9,000; il limite del vincolo prosegue verso nord lungo detta provinciale sino al trivio con la provinciale Fonte Cerro e strada per Colle, segue strada del Colle verso nord sino a quota 425, da qui, lungo la strada che da località Madonna del Piano giunge alla provinciale Rieti-Reopasto, il limite del vincolo perviene a detta provinciale, che segue fino al km. 12,000, escludendo però una fascia ad ovest della strada da località Spinaceto fino al km. 12,000 per una profondità di ml. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Contigliano e Greccio provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 ottobre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Oggi, 19 maggio 1969, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Rieti, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CONTIGLIANO e GRECCIO - Ampliamento vincolo panoramico dell'Abazia di S. Pastore e zone circostanti;

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità propone di ampliare il vincolo relativo al territorio di Contigliano e Greccio, racchiuso entro i seguenti limiti:

partendo dal km. 12,000 della strada Rieti-Reopasto in comune di Greccio, il limite del vincolo segue verso nord detta strada sino ad incontrare il limite del comune di Greccio stesso, prosegue verso ovest lungo questo e quindi verso sud, pervenendo all'incontro dei limiti comunali Greccio-Contigliano e segue il limite ovest del comune di Contigliano verso sud, giunge all'attraversamento di detto limite sulla strada provinciale Fonte Cerro, iniziando a seguire da qui questa strada sino al km. 15,000; indi, con una retta, perviene a quota 481, prosegue lungo la carreggiabile per Contigliano fino al bivio Contigliano bassa-Contigliano centro, quindi, seguendo la strada per Contigliano centro, perviene, dopo la località Madonna delle Grazie, alla provinciale Rieti-Reopasto al km. 9,000, il limite del vincolo prosegue verso nord lungo detta provinciale sino al trivio con la provinciale Fonte Cerro e strada per Colle, segue strada del Colle verso nord sino a quota 425, da qui, lungo la strada che da località Madonna del Piano giunge alla provinciale Rieti-Reopasto, il limite del vincolo perviene a detta provinciale, che segue fino al km. 12,000, escludendo però una fascia ad ovest della strada da località Spinaceto fino al km. 12,000 per una profondità di ml. 200.

(*Omissis*).

(1446)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Istituzione dell'ufficio del lavoro portuale di Gaeta e di Vibo Valentia Marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 109 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerata l'importanza dei traffici nei porti di Gaeta e Vibo Valentia Marina;

Sentiti i capi dei compartimenti marittimi interessati;

Decreta:

Articolo unico

Nei porti di Gaeta e Vibo Valentia Marina è istituito un ufficio del lavoro portuale per l'adempimento delle funzioni attinenti alla disciplina del lavoro nei porti, secondo l'ordinamento previsto dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Roma, addì 31 dicembre 1971

(1445) *Il Ministro*: ATTAGUILE

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Autorizzazione alla società per azioni Lloyd italico vita - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova, ad esercitare le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Lloyd italico vita, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Lloyd italico vita - compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Genova:

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa 15, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 16, relativa all'assicurazione mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 55, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

Tariffa 30, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1931);

Tariffa 31, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1931);

Tariffa 32, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1931);

Tariffa 33, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1931);

Tariffa 36, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1951);

Tariffa 35, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1951);

Tariffa 38, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1951);

Tariffa 37, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (calcolata su base SIM 1951);

Tariffa 42, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 43, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 45-49 (M-F), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 46-50 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 47-51 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 48-52 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 56/*a-b* (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa C/1, relativa alla capitalizzazione a premio unico;

Tariffa C/2, relativa alla capitalizzazione a premio annuo.

Roma, addì 20 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1470)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Tassi di umidità e perdite di peso da considerarsi normali per i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo ai fini del rilascio del « certificato di premio ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento della Comunità economica europea n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto l'art. 6 del regolamento C.E.E. n. 1726/70 della commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 191 del 27 agosto 1970;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 1971, n. 56, concernente le modalità per il controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia;

Viste le proposte formulate dal comitato tecnico dell'A.I.M.A. per il tabacco nell'adunanza del 22 dicembre 1971, come da comunicazione del 23 stesso mese, numero 5808, della sezione specializzata della predetta azienda di Stato;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione, ai fini del rilascio del « certificato di premio » di cui al citato decreto ministeriale 1° febbraio 1971, dei tassi di umidità e delle perdite di peso da considerarsi normali per i quantitativi di tabacco sottoposti ai previsti controlli;

Decreta:

Art. 1.

All'atto della verifica di corrispondenza dei quantitativi di tabacco sottoposti al controllo ai fini del rilascio del « certificato di premio » di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1971, possono essere ammesse, nel complesso, perdite di peso non superiori, per ciascuna varietà, alle seguenti percentuali:

VARIETÀ	Perdita di peso in percentuale del tabacco netto in foglia
Bright	12 %
Burley I e Maryland	13 %
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori e Salento	13 %
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	12 %
Beneventano	10 %
Xanti Yakà	15 %
Perustitza	15 %
Erzegovina e ibridi derivati	16 %
Round Tip - Scafati - Sumatra I	12 %
Brasile selvaggio e altre varietà	10 %
Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II c	20 %

Art. 2.

Nella determinazione del peso netto dei quantitativi di tabacco sottoposti al controllo ai fini del rilascio del « certificato di premio » di cui al citato decreto ministeriale 1° febbraio 1971, i normali tassi di umidità da assumere a base all'atto della verifica di corrispondenza, sono fissati, per ciascuna varietà, nelle seguenti misure percentuali:

VARIETÀ	Tassi normali di umidità	
	per il tabacco in foglia	per il tabacco in colli
Brigth	16 %	13 %
Burley I e Maryland	16 %	13 %
Kentucky e ibridi derivati - Moro di Cori e Salento	21 %	18 %
Nostrano del Brenta - Resistente 142 - Gojano	20 %	18 %
Beneventano	19 %	16 %
Xanti Yakà	15 %	13 %
Perustitza	15 %	13 %
Erzegovina e ibridi derivati	15 %	13 %
Round Tip - Scafati - Sumatra I	18 %	16 %
Brasile selvaggio e altre varietà	20 %	18 %
Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II c	23 %	18 %

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SILVESTRI

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento operanti in provincia di Ferrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(1917)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di ceramica operanti nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi eco-

nomica locale delle aziende industriali del settore della produzione di ceramica operanti nella provincia di La Spezia per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decretà:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione di ceramica operanti nella provincia di La Spezia, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1919)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente le condizioni di crisi economica locale delle aziende industriali predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 7 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di macchinari per l'edilizia operanti nella provincia di Napoli, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1918)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna delle nuove tecniche d'apprendimento », che avrà luogo a Bologna dall'8 al 12 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 25 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(1722)

DECRETO PREFETTIZIO 27 gennaio 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Letta la nota n. 133 in data 22 corrente mese con la quale il medico provinciale ha comunicato a questa prefettura che il dott. Antonio Palumbo, segretario del consiglio provinciale di sanità, è stato trasferito ad altra sede;

Visto il proprio decreto n. 2505/15-2/Gab. in data 6 ottobre 1970 col quale si è provveduto a costituire il suddetto consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dottor Antonio Palumbo col dott. Michele D'Antonio, consigliere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Michele D'Antonio è chiamato a far parte, quale segretario, del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Antonio Palumbo.

Isernia, addì 27 gennaio 1972

Il prefetto: BEVILACQUA

(1876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Arezzo

Con decreto provveditoriale n. 33330 del 21 gennaio 1972 è stata approvata in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 895 del 30 dicembre 1970 con la quale il comune di Arezzo ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede dell'Istituto statale d'arte di viale Mecenate ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositato agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1460)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto ministeriale n. 4951, in data 19 gennaio 1972, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma, relativa all'area necessaria per la costruzione dell'edificio da destinare a liceo scientifico in via Pasquale II, al quartiere Trionfale-Aurelio.

Copia di tale decreto sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(1462)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1971, n. 1415, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1971, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio 197, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 3 maggio 1969 dall'Istituto antonomo per le case popolari di Cagliari avverso la deliberazione della commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, (comunicata all'istituto con foglio 25 novembre 1968, numero 5162) e nei confronti della signora Maria Lai ved. Marci.

Il suddetto ricorso straordinario 3 maggio 1969 è stato accolto in quanto la deliberazione anzidetta è stata adottata senza l'audizione dell'istituto interessato, che ne aveva fatto esplicita richiesta e la stessa non risulta, sia pur succintamente motivata.

(1459)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.012.387, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Acquaviva d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.539.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di Castel S. Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Castel S. Vincenzo (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.709.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Castelpizzuto (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.720.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Castel del Giudice (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.259.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Carpinone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.479.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.414.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Conca Casale (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.446.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.630.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Forlì del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.052.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.865.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.916.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Longano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Longano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.350.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Macchia d'Isernia (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.323.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Miranda (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.226.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Montenero Valcocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.459.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.876.614, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.056.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Pozzilli (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.883.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.701.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Roccamandolfi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.032.828, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.732.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910)

Autorizzazione al comune di S. Elena Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di S. Elena Sannita (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.676.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Sesto Campano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.671.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 gennaio 1972, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.653.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Venafro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.232.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1972, il comune di Vastogirardi (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.752.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915)

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.448.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2021)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.476.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2022)

Autorizzazione al comune di Montegabbione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Montegabbione (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.143.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2023)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.172.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2024)

Autorizzazione al comune di Monterchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Monterchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.110.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2025)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.355.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2026)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1972, il comune di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.945.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2027)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.201.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2028)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1972, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.321.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 24

Corso dei cambi del 4 febbraio 1972 presso le ***sottoindicate borse valori***

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	586,60	586,60	586,20	586,60	585,50	585,50	586,90	586,60	586,60	586,50
Dollaro canadese	583,35	583,35	583 —	583,35	582,50	582,35	583,60	583,35	583,35	583,30
Franco svizzero	152 —	152 —	151,90	152 —	151,80	151,91	152,07	152 —	152 —	152 —
Corona danese	83,87	83,87	83,88	83,87	84 —	83,84	83,9050	83,87	83,87	83,85
Corona norvegese	87,90	87,90	87,83	87,90	88,60	87,68	87,90	87,90	87,90	87,90
Corona svedese	122,25	122,25	122,15	122,25	122 —	122,08	122,23	122,25	122,25	122,20
Fiorino olandese	184,60	184,60	184,55	184,60	184,20	184,40	184,57	184,60	184,60	184,55
Franco belga	13,379	13,3790	13,36	13,379	13,33	13,36	13,38	13,379	13,37	13,36
Franco francese	114,98	114,98	115,10	114,98	114,70	114,90	114,98	114,98	114,98	114,95
Lira sterlina	1527,40	1527,40	1526,25	1527,40	1525,50	1526,50	1528 —	1527,40	1527,40	1527,40
Marco germanico	183,57	183,57	183,30	183,57	183,20	183,55	183,60	183,57	183,57	183,55
Scellino austriaco	25,2825	25,2825	25,2610	25,2825	25,24	25,27	25,29	25,2825	25,28	25,25
Escudo portoghese	21,6275	21,6275	21,63	21,6275	21,50	21,60	21,61	21,6275	21,62	21,60
Peseta spagnola	8,901	8,9010	8,90	8,901	8,86	8,88	8,90	8,901	8,90	8,90

Media dei titoli del 4 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,075
» 5 % (Città di Trieste)	93,50
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,95
» 5,50 % » » 1968-83	90,525
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	96,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	586,75
Dollaro canadese	583,475
Franco svizzero	152,035
Corona danese	83,887
Corona norvegese	87,90
Corona svedese	122,24
Fiorino olandese	184,585
Franco belga	13,379
Franco francese	114,98
Lira sterlina	1527,70
Marco germanico	183,585
Scellino austriaco	25,286
Escudo portoghese	21,619
Peseta spagnola	8,90

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1978

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la terza estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quarantanove serie (dalla 1ª/1978 alla 49ª/1978) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in base al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, alla legge 28 febbraio 1969, n. 21 ed al decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 27 gennaio 1972

(2110)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 290, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Peracchio Rosa nata Alvaro avverso il decreto del Ministero del tesoro del 2 gennaio 1969, con cui è stata disposta la di lei promozione alla qualifica di segretario principale a decorrere dal 28 dicembre 1968.

(1456)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1971, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 289, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Vitali Pietro avverso i provvedimenti del Ministero del tesoro n. 230522 del 23 dicembre 1966 e numero 582492 dell'8 gennaio 1969 con i quali sono state respinte le di lui istanze intese ad ottenere il trattamento economico per richiamo alle armi previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stato respinto perchè irricevibile in relazione al primo provvedimento ed inammissibile per quanto attiene al secondo.

(1457)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giovanni di Dio » di Orbetello ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.36/2/884 in data 21 dicembre 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « S. Giovanni di Dio », di Orbetello, è autorizzato ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046

(1623)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti al registro n. 56 Finanze, foglio n. 255, in data 28 ottobre 1971, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dall'aiuto ricevitrice aggiunta del lotto Attalienti Rosa, avverso il provvedimento dell'intendenza di finanza di Bari che le attribuiva, per il periodo di aspettativa per motivi di salute il trattamento economico previsto per gli aiuto ricevitori del lotto dalla circolare 34000 del 31 luglio 1953.

(1517)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 60, foglio n. 103, è respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 10 luglio 1965 dal coadiutore principale del registro Fulchini Vincenzo avverso la mancata registrazione da parte della Corte dei conti del decreto ministeriale 26 ottobre 1963, n. 72637, con il quale il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, aveva riconosciuto sei abbreviazioni di un anno, utili ai fini degli aumenti periodici di stipendio, in applicazone dell'art. 20 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, pari ad altrettanti anni di servizio militare prestato in qualità di sottufficiale dell'Esercito dal 20 novembre 1939 al 12 dicembre 1945, in aggiunta a quelle già riconosciute con decreto ministeriale 19 settembre 1962.

(1673)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre detto, registro n. 63, foglio n. 79, è stato dichiarato inammissibile, per mancanza dell'obbligo di provvedere, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 10 marzo 1969, dal primo archivista del registro, ora coadiutore principale, sig. Labella Antonio Aurelio avverso il predetto silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulle istanze intese al riesame di una situazione giuridica, concernente l'applicazione, nei suoi confronti, dei benefici di carriera contemplati dall'art. 13, comma sesto e settimo, della legge 5 giugno 1951, n. 376, situazione consolidatasi in forza di un provvedimento divenuto inoppugnabile.

(1463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma del Regolamento CEE n. 2101/71, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	8,574
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 (I) (1)	5,830
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	9,617
11.01 D (II)	Farina d'avena, che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	5,450
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	5,380
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	4,573
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	3,343
11.01 F	Farina di riso	5,342
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,431
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1)	5,830
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	9,617

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) ([1])	5,450
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ([1]) ([5])	6,917
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ([1]) ([5])	5,380
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	5,342
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ([2])	8,574
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ([2])	5,830
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	5,076
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % ([2])	7,990
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che figurano al numero di nomenclatura 11.02 B I a) 2 bb) (11) ([2])	5,094
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ([2]) (detti Grütze » o « Grutten »)	8,574
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) ([2]) detti « Grütze » o « Grutten »)	5,830
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore all'1,0 % ([2]) (detto « Grütze » o « Grutten »)	7,990
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero di nomenclatura 11.02 B I b) 2 (aa) ([2]) (detti « Grütze » o « Grutten »)	5,094
11.02 B II a (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ([2])	5,555
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) ([3]) prima categoria	11,432
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) ([3]) seconda categoria	9,146
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ([3])	5,450
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	4,600
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9% in peso	9,431
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E I b) 1 (aa)	5,830
11.02 E I a) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	9,988
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla maetria secca, è inferiore od uguale al 2,3% in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1% ed inferiore all'1,5%	7,990
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	5,094
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	5,342
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	5,100
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	4,080
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	2,244
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,362

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	NOMENCLATURA A TESTO SEMPLIFICATO	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	0,961
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	9,694
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,243
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	10,174
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,602
11.07 B	Malto torrefatto	8,860
11.08 A I	Amido di granturco	1,782
11.08 A II	Amido di riso	1,277
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,893
11.08 A IV	Fecola di patate	1,782
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,782
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82% in peso (N × 6,25)	5,260
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82% in peso (N × 6,25)	2,214
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,325
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99% o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,782
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina, anche agglomerata	2,325
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,782
23.02 A I a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35% in peso	1,200
23.02 A I b) 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% e inferiore od uguale a 45% in peso e che hanno subìto un processo di denaturazione	1,200
23.02 A I b) 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35% in peso e che non hanno subìto un processo di denaturazione, o che, hanno subìto un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,200
23.02 A II a)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5% in peso	1,200
23.02 A II b)	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	1,200

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 microns, sono considerati come farine.

(2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 821/68.

(4) Il prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(5) Sono considerati semole e semolini di granturco i prodotti:
— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns;
— che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(10710)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 novembre 1971 al 16 dicembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2477/71, n. 2528/71, n. 2580/71 e n. 2618/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. Risone o riso semigreggio:	
	II. riso semigreggio:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,400
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,600
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. Riso semilavorato o riso lavorato:	
	I. riso semilavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,671 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,737 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,101 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,127 (*b*)
	II. riso lavorato:	
	a) a grani tondi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,300 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,500 (*b*)
	b) a grani lunghi:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,900 (*b*)
	- per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*) . . .	16,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67 l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti:
Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

(272)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1969 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 544/69, n. 779/69, n. 1367/69, n. 2133/69 e n. 128/70 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg	
		dal 1°-4-69 al 31-7-69	dal 1°-8-69 al 31-3-70
04.05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:		
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:		
	I. Uova di volatili da cortile:		
	b) altre (non da cova)	13,29	13,05
	B. Uova sgusciate e tuorlo d'uovo:		
	I. atte ad usi alimentari:		
	a) Uova sgusciate:		
	ex 1. essiccate, non zuccherate	56,35	55,33
	ex 2. altre, non zuccherate	15,42	15,14
	b) Tuorlo d'uovo:		
	ex 1. liquido, non zuccherato	27,11	26,62
	ex 2. congelato, non zuccherato	28,97	28,45
	ex 3. essiccato, non zuccherato	57,15	56,12

(11455)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Zagarolo » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Zagarolo » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Zagarolo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Zagarolo » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Zagarolo » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti nelle proporzioni indicate a fianco di ciascuno di essi:

Malvasie (bianca di Candia e puntinata) fino ad un massimo del 70 %;

Trebbiani (toscano, verde e giallo) in misura non inferiore al 30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve bianche provenienti da viti dei vitigni Bellone e Bonvino, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Zagarolo » comprende tutto il territorio del comune di Gallicano e parte di quello di Zagarolo.

Tale zona è così delimitata:
a nord-ovest, partendo dall'incrocio della via Prenestina con il confine comunale di Zagarolo in prossimità di passo del Lupo, il limite segue il confine comunale di Zagarolo in direzione nord-est fino a raggiungere quello di Gallicano in località Quarto di Corzano.

Prosegue quindi lungo il confine settentrionale ed orientale di Gallicano sino ad incontrare nuovamente quello di Zagarolo in prossimità di colle Pastore, segue poi il confine di Zagarolo in direzione sud-est e poi sud-ovest ed infine risalisce un tratto di questo confine comunale in direzione nord sino ad incrociare la strada che conduce a S. Cesareo. Segue questa ultima strada fino a raggiungere la via Casilina, in prossimità del km. 29,5; percorre quindi la via Casilina sino al km. 29, da dove segue la via Maremmana inferiore sino al km. 2 quindi, seguendo una retta verso nord, raggiunge la via Casilina al km. 27.

Dal km. 27 sulla via Casilina prosegue in linea retta verso nord-est fino al punto d'incrocio dell'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo con la ferrovia, segue quindi detto impluvio in direzione nord fino al fosso della Vetrice, prosegue quindi sempre verso nord lungo questo corso d'acqua, che cambia nome in fosso di Pallavicina, sino ad incontrare la strada per Pallavicina in prossimità del laghetto di Mondo, segue questa strada raggiungendo Pallavicina. Da qui segue la strada che attraverso Valle Marchetta e prato Rinaldo va ad incrociare la via Casilina (strada statale n. 6) in prossimità del km. 24 prosegue quindi lungo la strada statale n. 6, verso la stazione di Laghetto, fino ad incrociare il confine comunale di Monte-

compatri che segue poi verso nord, sino a raggiungere la via Prenestina in prossimità del passo del Lupo chiudendo così la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Zagarolo » devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In ogni caso sono da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare e non al di sotto dei 100 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 180 quintati. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 150 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 72 % per il vino « Zagarolo ».

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Zagarolo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Zagarolo » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: secco (o amabile), morbido, caratteristico, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Zagarolo » che abbia una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5 può portare in etichetta la qualificazione « superiore ».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella indicata nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 3 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino di cui all'art. 1.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui allo art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(1602)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale addì 14 gennaio 1972 viene prorogata fino al 30 giugno 1972 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Perugia e il dott. Fernando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale addì 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1971, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(1650)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società operaia di mutuo soccorso di Migliarino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1972, la Società operaia di mutuo soccorso di Migliarino (Ferrara) costituita il 14 gennaio 1951, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(1671)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 335, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Romeo Francesco avverso gli atti dell'esame di abilitazione classe V indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1967.

(1672)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 gennaio 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Legnaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Legnaro (Padova), in amministrazione straordinaria, il rag. Danilo Lotto è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1618)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1971, registrato il 27 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1971;

Letta la nota n. 3235 in data 3 dicembre 1971, con la quale il presidente della corte d'appello di Genova nell'informare che l'avv. Vittorio Abiuso, componente effettivo di quella commissione, è deceduto, propone la sostituzione dello stesso con l'avvocato Massimo Fiamberti, dell'ordine di Genova;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Massimo Fiamberti, nato a Sarzana l'11 settembre 1926, dell'ordine di Genova, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Genova in sostituzione dell'avv. Vittorio Abiuso, deceduto.

Roma, addì 21 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1972
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 316

(1338)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 25 gennaio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Ponte Euro, nato a Trieste il 21 marzo 1942 . . . punti 96 su 100
2. Amadori Giuseppe, nato a Calliano il 7 marzo 1943 . . . » 95 »
3. Farini Roberto, nato a Padova il 20 novembre 1941 . . . » 94 »
4. Slavich Gianni, nato a Trieste il 30 agosto 1941 . . . » 92 »
5. Meneghetti Francesco, nato a Treviso il 13 agosto 1941 . . . » 90 »
6. Di Luzio Vittorio, nato a Torre dei Passeri il 26 agosto 1939 . . . » 87 »
7. Falezza Giancarlo, nato a Verona il 16 giugno 1940 . . . » 86 »
8. Sanciati Serena, nata a Venezia il 31 marzo 1940 . . . punti 86 su 100
9. Ronco Giannantonio, nato a Vicenza il 25 ottobre 1942 . . . » 85 »
10. Nordio Elsa, nata a Padova il 17 gennaio 1938 . . . » 84 »
11. Condò Alfredo, nato a S. Giorgio Morgeto il 14 settembre 1941 . . . » 82 »
12. Bellico Carlo, nato a Bengasi il 4 gennaio 1935 . . . » 80 »
13. Bergamo Sante, nato a Portogruaro il 19 agosto 1939 . . . » 80 »
14. Di Carlo Elio, nato a Collesano l'11 novembre 1932 . . . » 80 »
15. Pavan Pierantonio, nato a Treviso il 21 novembre 1941 . . . » 80 »
16. Tramontana Diego, nato a Molochio il 27 gennaio 1944 . . . » 80 »
17. Botter Guido, nato a Treviso il 14 dicembre 1940 . . . » 79 »
18. Chichi Mario, nato a Brescia il 21 giugno 1941 . . . » 78 »
19. Agnoli Francesco, nato a Pieve di Cadore il 13 giugno 1942 . . . » 77 »
20. Pettè Giuseppe, nato a Laureana di Borrello il 28 aprile 1943 . . . » 77 »
21. Sava Cosimo, nato a Brindisi il 14 dicembre 1939 . . . » 77 »
22. Cetto Gianluigi, nato a Verona il 19 gennaio 1943 . . . » 76 »
23. Corbellini Giovanni, nato a Milano il 12 febbraio 1940 . . . » 76 »
24. Gurakuqi Gilbert, nato a Tirana il 7 maggio 1924 . . . » 76 »
25. Marrucci Roberto, nato a Jesi il 17 dicembre 1943 . . . » 76 »
26. Pizzi Giambeppi, nato a Rosà il 22 gennaio 1944 . . . » 76 »
27. Polico Cesare, nato a Roveredo in Piano il 26 novembre 1941 . . . » 76 »
28. Residori Pietro, nato a Verona il 27 giugno 1942 . . . » 76 »
29. Tessari Giangiacomo, nato a Montebelluna il 10 marzo 1944 . . . » 76 »
30. Angelini Giampaolo, nato a Belluno il 15 ottobre 1943 . . . » 75 »
31. Campos Alberto, nato a Torino il 19 aprile 1941 . . . » 75 »
32. Mongillo Alessandro, nato a Belluno il 21 dicembre 1943 . . . » 75 »
33. Pavan Alessandro, nato a Mestre il 28 aprile 1942 . . . » 75 »
34. Vantini Italo, nato a Padova il 13 settembre 1943 . . . » 75 »
35. Zappalà Giuseppe, nato a S. Giovanni La Punta il 23 gennaio 1936 . . . » 75 »
36. Zivelonghi Pierino, nato a Fumane il 12 novembre 1939 . . . » 75 »
37. D'Ambrosio Corrado, nato a Reggio Calabria il 19 aprile 1942 . . . » 74 »
38. Grazioli Enrico, nato a Bologna il 12 gennaio 1943 . . . » 74 »
39. Tafner Giovanni, nato a Trento il 22 novembre 1942 . . . » 74 »
40. Pascotto Pietro, nato a Portogruaro il 15 maggio 1940 . . . » 73 »
41. Barca Giuseppe, nato a S. Mauro Castelverde il 23 marzo 1937 . . . » 72 »
42. Bosello Ottavio, nato a Padova il 9 gennaio 1939 . . . » 72 »
43. Ceraulo Salvatore, nato a Paceco il 7 aprile 1943 . . . » 72 »
44. Del Noce Antonio, nato a Padova il 16 ottobre 1941 . . . » 72 »
45. Hatziyannis Giovanni, nato a Salonicco il 27 aprile 1939 . . . » 72 »
46. Magalini Michele, nato a Villafranca il 25 agosto 1942 . . . » 72 »
47. Pedrotti Antonio, nato a Treviso il 3 febbraio 1941 . . . » 72 »
48. Rosellini Ugo, nato a Venezia il 16 maggio 1942 . . . » 72 »

49. Salazar Giovanni, nato ad Abbazia il 4 ottobre 1936 . . . punti 72 su 100
50. Bambara Lisa Maria, nata a Nicastro il 28 marzo 1940 » 71 »
51. Gravili Salvatore, nato a Lecce il 20 luglio 1939 » 71 »
52. Ponte Livio, nato a Mereto di Tomba il 10 giugno 1939 » 71 »
53. Renosto Giuliano, nato a Treviso il 17 febbraio 1942 . » 71 »
54. Vario Salvatore, nato a Palermo il 21 maggio 1939 » 71 »
55. Battilana Enzo, nato a Bentivoglio il 18 ottobre 1940 » 70 »
56. De Dal Lago Paolo, nato a Borgo Valsugana il 14 settembre 1939 . » 70 »
57. De Rosa Edoardo, nato a Vibo Valentia il 14 luglio 1940 » 70 »
58. Fongaro Giampaolo, nato a Valdagno il 27 giugno 1941 » 70 »
59. Foscolo Giancarlo, nato a Villorba l'11 febbraio 1941 » 70 »
60. Gaggia Aldo, nato a Padova l'11 marzo 1941 » 70 »
61. Galioto Angelo, nato a Grotte il 10 gennaio 1941 » 70 »
62. Galleazzi Giovanni, nato ad Aix les Bains il 22 novembre 1939 » 70 »
63. Galluzzo Pietro Antonio, nato a San Giovanni di Gerace il 10 febbraio 1933 » 70 »
64. Gonano Ciro, nato a Forni di Sotto il 3 maggio 1941 » 70 »
65. Mosanghini Oscar, nato a Mortegliano il 14 dicembre 1937 » 70 »
66. Pagano Salvatore, nato a S. Cataldo il 30 agosto 1941 » 70 »
67. Pais Margherita, nata ad Asolo il 7 giugno 1943 » 70 »
68. Pellegrini Domenico, nato a Bolzano il 28 maggio 1941 » 70 »
69. Pravadelli Bruno, nato a Verona il 3 novembre 1941 . » 70 »
70. Rampino Antonio, nato a Torchiarolo il 2 maggio 1943 . » 70 »
71. Russo Andrea Luigi Antonio, nato a Ripacandida il 6 maggio 1938 . » 70 »
72. Ruviero Giovanni Paolo, nato a Castelfranco Veneto il 27 agosto 1942 . . » 70 »
73. Sinigaglia Locas Nedda, nata a Venezia il 1° luglio 1943 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(1023)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di malattie infettive, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di malattie infettive, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di malattie infettive, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Briante Vincenzo, nato a S. Giorgio a Cremano il 2 ottobre 1943 . . . . punti 95 su 100
2. Bonazzi Lucio, nato a Calderara di Reno il 4 agosto 1943 . . . . . . » 92 »
3. Severini Francesco, nato a Cetraro il 4 gennaio 1940 . . . . . . » 92 »
4. Bosio Giuseppe, nato a Montanaro il 27 febbraio 1943 . . . . . » 88 »
5. Dallera Luisa, nata a Bologna il 25 settembre 1943 . . . . . . » 87 »
6. Amodio Francesco Saverio, nato a S. Anastasia il 1° gennaio 1936 . . » 85 »
7. Sagnelli Evangelista, nato a Lendinara il 27 giugno 1943 . » 85 »
8. Bini Giovanna, nata a Livorno il 5 ottobre 1936 . . . . . . » 82 »
9. D'Aniello Pasquale, nato a Salerno il 17 luglio 1943 . . . . . . » 82 »
10. Colavolpe Vincenzo Antonio, nato ad Amalfi il 1° settembre 1927 . . . . » 80 »
11. Iadanza Angelo, nato a Campoli del Monte Taburno il 25 luglio 1932 . . » 80 »
12. Lanza Giuseppe, nato a Genova il 21 dicembre 1939 . . . . » 80 »
13. Maio Giuseppe, nato a Vitulano il 25 maggio 1944 . . . . . . » 80 »
14. Paganini Giorgio, nato a Genova il 17 settembre 1941 . . . . . . » 80 »
15. Rosci M. Antonietta, nata a Roma il 10 maggio 1934 . . . . . . » 80 »
16. Sica Luigi, nato a Napoli il 4 agosto 1941 . . . . » 80 »
17. Tornese Elide, nata a Roma il 10 dicembre 1935 . . . . . . » 80 »
18. Vigevani Gian Marco, nato a Milano il 3 settembre 1940 . . . . . . » 80 »
19. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . . . . » 80 »
20. Izzo Egidio, nato a Napoli il 22 giugno 1943 . . . . » 78 »
21. Montanari Paolo, nato a Ferrara il 14 gennaio 1940 . . . . . . » 78 »
22. Alegente Giuliano, nato a Siena l'11 luglio 1940 . . . . » 75 »
23. Cassanetti Bruno, nato a Sicignano degli Alburni il 14 luglio 1923 . . . » 75 »
24. D'Amato Carmelo, nato a Trieste il 23 novembre 1937 . . . . . . » 75 »
25. D'Ambrosio Nicola, nato a Pellezzano l'8 febbraio 1941 . . . . . » 75 »
26. Ferraro Teresa, nata a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1937 . . . » 75 »
27. Marotta Angelo, nato a Napoli il 17 settembre 1933 . . . . . . » 75 »
28. Pezzoli Anna Maria, nata a Bologna il 19 aprile 1930 . . . . . . » 75 »
29. Rossi Franca, nata a Roma il 18 maggio 1941 . . . . » 75 »
30. Sasso Giuseppe, nato a Nola il 16 giugno 1940 . . . . » 75 »
31. Smorfa Almerinta, nata a Catanzaro il 9 agosto 1939 . . . . . . » 75 »
32. Iandolo Eugenio, nato a Bari il 10 agosto 1942 . . . . » 73 »
33. Demartino Giuseppe, nato a San Luca il 10 aprile 1943 . . . . . » 72 »
34. Tallarino Giuseppe, nato a Napoli il 31 marzo 1932 . . . . » 72 »
35. Aggero Sergio, nato a Poirino il 16 novembre 1941 . . . » 70 »
36. Brignola Domenico, nato a Tuoro il 23 marzo 1922 . . . . . . » 70 »
37. Canepa Gian Luigi, nato a Genova il 30 ottobre 1938 . . . . . » 70 »
38. Carbone Carla, nata a Firenze il 18 aprile 1943 . . . . » 70 »
39. Cristaldi Alfio, nato a Zafferana Etnea il 24 luglio 1940 . . . . . . » 70 »
40. De Marco Francesco, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 . . . . . » 70 »
41. Famulari Ignazio, nato a Messina il 10 giugno 1939 . . . . » 70 »

42. Fantasia Francesco, nato a Catanzaro il 10 luglio 1942 .	punti	70	su 100
43. Galanti Giorgio, nato a Roma il 16 settembre 1933	»	70	»
44. Impiccini Alfonso Maria, nato a Perugia il 19 agosto 1939	»	70	»
45. Musacchio Renato, nato a Torano Castello il 20 settembre 1928	»	70	»
46. Perroni Luigi, nato a Reggio Calabria il 25 ottobre 1933	»	70	»
47. Pippi Luigi, nato a Siena il 29 maggio 1940	»	70	»
48. Previati Roberto, nato a Riccia il 29 ottobre 1940	»	70	»
49. Sanguigni Sergio, nato a Roma il 25 dicembre 1933	»	70	»
50. Summonti Dario, nato a Roma il 22 luglio 1935	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(992)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 7 giugno 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di otorinolaringoiatria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Dell'Anno Carmine, nato a Nola il 14 gennaio 1944 .	punti	100	su 100
2. Roberto Michele, nato a Molfetta il 26 febbraio 1944	»	98	»
3. Camprini Carlo, nato a Forlì il 15 aprile 1933	»	96	»
4. Longo Domenico, nato a Corvara il 24 maggio 1934	»	96	»
5. Bormioli Pietro, nato a Roma il 28 giugno 1942	»	95	»
6. Di Bella Giuseppe, nato a Modena il 30 maggio 1941	»	94	»
7. Poerio Michele, nato a Catanzaro il 1° febbraio 1942	»	94	»
8. Esposito Salvatore, nato a Napoli il 17 gennaio 1941 .	»	93	»
9. Rimondini Placido, nato a Bologna il 21 novembre 1927	»	93	»
10. Cosimo Wanda, nata a Bagnoli il 12 agosto 1939	»	92	»
11. Kirn Riccardo, nato a Mattuglie il 7 giugno 1942	»	92	»
12. Tieri Luigi, nato a Roma il 20 maggio 1944	»	92	»
13. Macca Emanuele, nato a Canicattì il 10 agosto 1943	»	91	»
14. Oldini Cesare Mario, nato a Milano il 5 novembre 1941 .	»	91	»
15. Colletti Vittorio, nato a Verona il 19 luglio 1943	»	90	»
16. Donato Domenico, nato a Castroreale l'8 gennaio 1938 .	»	90	»
17. Frenguelli Antonio, nato ad Asmara il 13 novembre 1940 .	punti	90	su 100
18. Winkler Roberto, nato a Gorizia il 14 aprile 1943	»	90	»
19. Fedele Dario, nato a Milano il 7 luglio 1940	»	89	»
20. Ghilardi Pier Luigi, nato a Lucca il 21 settembre 1941	»	89	»
21. Amabile Gianandrea, nato a Como il 19 novembre 1940	»	88	»
22. Bencini Wilma, nata a Firenze il 27 agosto 1930	»	88	»
23. Capobianco Decio, nato a Bevagna il 23 maggio 1943	»	88	»
24. Oppia Luigi, nato a Florinas il 16 maggio 1943 .	»	88	»
25. Cova Alessandro, nato a Faenza il 18 gennaio 1941	»	87	»
26. Buratti Franco, nato a Somma Lombardo l'8 giugno 1940	»	86	»
27. Casatta Mario, nato a Valfloriana il 3 gennaio 1938	»	86	»
28. Giuliano Mario, nato a Salerno il 17 dicembre 1932	»	85	»
29. Marino Giovanni, nato a Napoli il 7 aprile 1939	»	85	»
30. Ravasi Mauro Enrico, nato a Novara il 9 gennaio 1943	»	85	»
31. Trapasso Giuseppe, nato a Catanzaro il 13 agosto 1933	»	85	»
32. Accordi Maurizio Maria, nato a Padova il 7 aprile 1943 .	»	84	»
33. Biondi Salvatore, nato a Catania il 13 settembre 1943	»	84	»
34. Calvari Edoardo, nato a Genova il 27 maggio 1941	»	84	»
35. Castiglia Gian Carlo, nato a Modena il 4 maggio 1937	»	84	»
36. Mazza Aldo Maurizio, nato a Genova il 16 gennaio 1936	»	84	»
37. Cassano Antonio, nato a S. Giovanni Rotondo il 5 ottobre 1935 .	»	83	»
38. Colombo Ezio, nato a Castano Primo il 10 novembre 1943 .	»	83	»
39. Manciagli Michele, nato ad Acireale il 1° febbraio 1941	»	83	»
40. Merluzzi Franca, nata a Gorizia il 17 novembre 1938	»	83	»
41. Cianelli Mario, nato a Spezzano Albanese il 13 aprile 1936 .	»	82	»
42. Grimaldi Antonio Luigi, nato a S. Paolo Civitate il 5 giugno 1931	»	82	»
43. Pernice Giovanni, nato a Foggia il 4 novembre 1937	»	82	»
44. Berritto Bruno, nato a Scafati il 1° gennaio 1942	»	81	»
45. Manara Giovanni, nato a Milano il 12 novembre 1938	»	81	»
46. Marzetti Francesco, nato a Viterbo il 27 febbraio 1943	»	81	»
47. Galvano Vincenzo, nato a Catania il 22 aprile 1940	»	80	»
48. Occhiuzzi Leopoldo, nato a Cetraro il 13 ottobre 1937	»	80	»
49. Bosio Matteo, nato a Rieti il 6 settembre 1940	»	79	»
50. Fabretti Franco, nato a Milano il 15 novembre 1939	»	79	»
51. Morelli Luigi, nato a Fanano il 5 settembre 1943	»	79	»
52. Panarello Giovanni nato a Messina il 24 febbraio 1940	»	79	»
53. Piersanti Gianluigi, nato a Piancaldoli Firenzuola il 27 marzo 1936	»	79	»
54. Balocco Ezio, nato a Dogliani il 3 marzo 1939	»	78	»
55. Friggione Giuseppe, nato a Trani il 23 agosto 1941	»	78	»
56. Marotta Aldo, nato a Napoli il 1° settembre 1932	»	78	»
57. Monterosso Alberto, nato a Catanzaro Lido l'8 novembre 1935	»	78	»

58. Moratti Maurizio, nato a Serravalle Scrivia il 7 ottobre 1939 punti 78 su 100
59. Morelli Giuseppe, nato a Secondigliano il 13 giugno 1931 » 78 »
60. Pucci Armando, nato a Velletri il 7 novembre 1939 » 78 »
61. Zanquoghi Gian Enrico, nato a Grosotto l'8 novembre 1941 » 78 »
62. Caracciolo Francesco, nato a Taranto il 7 marzo 1935 . » 77 »
63. Sergi Paolo, nato a Reggio Calabria il 27 luglio 1940 » 77 »
64. Zenone Leone, nato a Napoli il 10 luglio 1931 » 77 »
65. Bagatella Francesco, nato ad Arre il 19 marzo 1940 » 76 »
66. Galera Salvatore, nato a Catanzaro il 28 agosto 1930 » 76 »
67. Mascia Ferdinando, nato a Pisa il 23 novembre 1932 » 76 »
68. Pisano Giovanni, nato a Montauro il 25 giugno 1930 » 76 »
69. Arrigo Fabio Manlio, nato a Civitavecchia il 20 luglio 1941 . » 75 »
70. Facchini Aldo, nato a Tarvisio il 23 marzo 1944 » 75 »
71. Pazienza Mario, nato a San Severo il 16 marzo 1937 » 75 »
72. Satta Bernardino, nato a S. Teresa di Gallura l'8 agosto 1942 . » 75 »
73. Vitulano Alessandro Pio, nato a Boscotrecase il 3 marzo 1939 » 75 »
74. Berioli Maria Elena, nata a Salsomaggiore Terme il 16 aprile 1941 . » 74 »
75. Mazzola Riccardo Francesco, nato a Firenze il 7 settembre 1943 » 74 »
76. Pierro Vittorio, nato a Ferentino il 9 agosto 1940 » 74 »
77. Romano Vincenzo, nato ad Aversa il 26 luglio 1939 » 74 »
78. Corradini Carlo, nato a Predazzo il 17 luglio 1940 » 73 »
79. Fratarcangeli Sandro, nato a Sora il 6 agosto 1933 » 73 »
80. Letizia Vittorio, nato a Maddaloni il 27 febbraio 1919 » 73 »
81. Riccioli Simone, nato a Catania il 4 giugno 1938 » 73 »
82. Sambataro Giuseppe, nato a Parma il 7 maggio 1943 » 73 »
83. Spiazzi Giorgio, nato a Boscochiesanuova il 6 agosto 1937 » 73 »
84. Tavagna Lino, nato a Vicenza il 26 ottobre 1939 » 73 »
85. Cataudella Giuseppe, nato a Pachino il 4 maggio 1935 » 72 »
86. Cusimano Francesco, nato a Palermo il 9 settembre 1939 » 72 »
87. Califfa Gino Salvatore, nato a Civitella del Tronto il 5 aprile 1935 » 72 »
88. Leccese Luigi, nato a Napoli il 31 marzo 1937 » 72 »
89. Lombardo Concetto, nato ad Augusta l'8 novembre 1935 » 72 »
90. Napolitano Franco, nato a Muggia il 29 gennaio 1943 » 72 »
91. Rispoli Giovanni, nato a Ceccano il 1° aprile 1943 » 72 »
92. Romanelli Renzo, nato a Venezia il 10 agosto 1938 » 72 »
93. Costa Mario, nato a Lavagna il 15 maggio 1924 » 71 »
94. Pelizza Antonio, nato a Zerbolò il 25 giugno 1934 » 71 »
95. Pisano Francesco, nato a Pozzuoli il 10 aprile 1939 » 71 »
96. Brignone Claudio, nato a Milano il 20 settembre 1939 » 70 »
97. Ciavarro Antonio, nato a Pisa il 6 febbraio 1931 » 70 »
98. David Giacomo, nato a Napoli il 16 agosto 1942 . . . . » 70 »
99. Licenziato Domenico, nato a Portici il 19 maggio 1942 . . . . . . punti 70 su 100
100. Mulas Cristoforo, nato a Fonni il 7 agosto 1931 . . . . » 70 »
101. Ossino Filadelfo, nato a Lentini il 23 gennaio 1939 . . . . . . » 70 »
102. Valentini Wando, nato a Fermo il 18 settembre 1939 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(991)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per l'Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per l'Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ematologia per l'Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Campania, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Volpe Ettore, nato a Montella il 12 ottobre 1936 . . . . punti 94 su 100
2. Valente Alfredo, nato ad Avellino l'8 marzo 1934 . . . . » 86 »
3. Isacchi Giancarlo, nato a Roma l'11 aprile 1940 . . . . » 83 »
4. Silvestri Mario Ugo, nato a Marino il 9 ottobre 1943 . . . . » 82 »
5. Sensale Pasquale, nato a Napoli il 30 novembre 1942 . . . . » 81 »
6. Visconti Mario, nato a Terzigno il 7 gennaio 1942 . . . . » 81 »
7. Farzati Bartolomeo, nato a Napoli l'8 marzo 1940 . . . . » 80 »
8. Preti Leonardo, nato a Roma il 24 novembre 1943 . . . . » 80 »
9. Nasti Franco, nato a Napoli il 9 dicembre 1940 . . . . » 79 »
10. Argano Salvatore, nato a Palermo il 4 aprile 1935 . . . . » 78 »
11. Salerno Livia, nata a Roma il 19 settembre 1938 . . . . » 77 »
12. Buono Giovanni, nato a Napoli il 20 marzo 1940 . . . . » 76 »
13. Canova Roberto, nato a Roma il 10 marzo 1937 . . . . » 76 »
14. Masi Mario, nato a Roma il 26 dicembre 1940 . . . . » 76 »
15. Barbatano Luigi, nato a Roma il 19 aprile 1939 . . . . » 74 »
16. Cecconi Manrico, nato a Città della Pieve il 1° aprile 1940 . . . . . » 74 »
17. La Rosa Gabriele, nato a Catania il 25 marzo 1943 . . . . » 74 »
18. Risitano Andrea, nato a Caivano il 2 settembre 1943 . . . . » 74 »
19. Vetrella Mario, nato a Napoli il 12 agosto 1940 . . . . » 72 »

20. De Rossi Giulio, nato a Bellano il 7 luglio 1944 punti 71 su 100
21. Garufi Rita, nata a S. Teresa Riva il 9 ottobre 1941 » 71 »
22. Patrizi Clemente, nato a Roma il 5 giugno 1944 . » 71 »
23. De Bellis Giuseppe, nato a Napoli il 2 aprile 1938 . » 70 »
24. De Rosa Carlo, nato a Napoli il 19 ottobre 1942 . » 70 »
25. Formisano Salvatore, nato a Resina il 14 marzo 1940 . » 70 »
26. Lombardo Turiddu, nato a Omegna il 24 giugno 1941 » 70 »
27. Morelli Riccardo, nato a Roma il 23 aprile 1940 » 70 »
28. Patanè Giuseppe, nato a Catania il 7 giugno 1941 . » 70 »
29. Putignano Angelo, nato a Noci il 4 marzo 1941 » 70 »
30. Russo Francesco, nato a Cosenza il 20 luglio 1939 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(994)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche del trentuno concorsi a complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico pratico negli istituti tecnici industriali.

Le prove scritte e grafiche dei 31 concorsi per complessivi quattrocentoquarantotto posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici industriali, indetti con decreto ministeriale 5 maggio 1970 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 31 ottobre 1970, si svolgeranno secondo il seguente diario ed i candidati vi si intendono ammessi in base alla presentazione delle domande già inviate senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero come stabilito dall'art. 4 del bando.

I candidati devono presentarsi alle ore 8 precise dei giorni sottoindicati al palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

Sosterranno le prove presso il palazzo medesimo o presso il Ministero o istituti scolastici di Roma, nei quali verranno smistati, in caso di necessità, la mattina stessa delle prove.

Concorso A:	Prove	Data
84 posti per il laboratorio di macchine a fluido e di tecnologia meccanica - lavorazione meccanica nei reparti. (Concorso 1° del gruppo I)	scritta grafica	28- 2-1972 29- 2-1972
1 posto per il laboratorio di tecnologia della meccanica fine e di precisione - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 2° del gruppo I)	scritta grafica	3- 3-1972 4- 3-1972
6 posti per il laboratorio di tecnologia meccanica - lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 3° del gruppo I)	scritta grafica	7- 4-1972 8- 4-1972
2 posti per le lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 4° del gruppo I)	scritta grafica	15- 5-1972 16- 5-1972
5 posti per le lavorazioni metalmeccaniche. (Concorso 5° del gruppo I)	scritta grafica	17- 5-1972 18- 5-1972
4 posti per i reparti di lavorazione (biennio) - laboratorio di meccanica e macchine. (Concorso 6° del gruppo I)	scritta grafica	19- 5-1972 20- 5-1972
47 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti. (Concorso 7° del gruppo I)	scritta grafica	1- 3-1972 2- 3-1972
2 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di meccanica e macchine di tecnologia della meccanica fine e di precisione. (Concorso 8° del gruppo I)	scritta grafica	5- 7-1972 6- 7-1972
4 posti per i reparti di lavorazione (biennio) lavorazioni meccaniche nei reparti - laboratorio di metallurgia e siderurgia. (Concorso 9° del gruppo I)	scritta grafica	6- 9-1972 7- 9-1972
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 10° del gruppo I)	scritta grafica	10- 7-1972 11- 7-1972
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 11° del gruppo I)	scritta grafica	12- 7-1972 13- 7-1972
25 posti per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi, reparto di lavorazione. (Concorso 12° del gruppo VI)	scritta grafica	4- 9-1972 5- 9-1972
3 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche. (Concorso 13° del gruppo VI)	scritta grafica	11- 9-1972 12- 9-1972
12 posti per i laboratori di misure elettriche e misure elettroniche - officina montaggio. (Concorso 14° del gruppo VI)	scritta grafica	7- 7-1972 8- 7-1972
3 posti per i laboratori di misure elettriche, di misure elettroniche e di controlli, servomeccanismi ed applicazioni - reparti di lavorazione. (Concorso 15° del gruppo VI)	scritta grafica	13- 9-1972 14- 9-1972
2 posti per il laboratorio di misure elettroniche. (Concorso 16° del gruppo VI)	scritta grafica	15- 9-1972 16- 9-1972
1 posto per il laboratorio di elettronica industriale, controlli e servomeccanismi officina montaggio. (Concorso 17° del gruppo VI)	scritta grafica	1- 9-1972 2- 9-1972
15 posti per il laboratorio di misure elettriche. (Concorso 18° del gruppo IX)	scritta grafica	26- 6-1972 27- 6-1972
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 19° del gruppo IX)	scritta grafica	3- 7-1972 4- 7-1972
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 20° del gruppo IX)	scritta grafica	14- 6-1972 15- 6-1972
1 posto per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica e di impianti elettrici - laboratorio di elettrotecnica. Concorso 21° del gruppo IX)	scritta grafica	28- 6-1972 30- 6-1972
18 posti per il laboratorio di misure elettriche - officina elettromeccanica ed impianti elettrici. (Concorso 22° del gruppo IX)	scritta grafica	9-10-1972 10-10-1972
20 posti per l'officina elettromeccanica e di impianti elettrici. (Concorso 23° gruppo IX)	scritta grafica	11-10-1972 12-10-1972
2 posti per il cantiere. (Concorso 24° del gruppo XIV)	scritta grafica	18- 9-1972 19- 9-1972
11 posti per l'ufficio tecnico. (Concorso 25° gruppo XIV)	scritta grafica	5- 5-1972 6- 5-1972
6 posti per il laboratorio di fisica. (Concorso 26° del gruppo XIV)	scritta grafica	12- 5-1972 13- 5-1972
10 posti per il laboratorio di chimica. (Concorso 27° del gruppo III)	scritta	10- 4-1972
3 posti per il laboratorio di chimica ed analisi chimica. (Concorso 28° del gruppo III)	scritta	17- 4-1972
1 posto per i laboratori di chimica e di chimica analitica. (Concorso 29° del gruppo III)	scritta	27- 4-1972
2 posti per i laboratori di chimica e analisi chimica generale e tecnica. (Concorso 30° del gruppo III)	scritta	26- 4-1972
124 posti per i laboratori di complementi di fisica, di chimica, di complementi di chimica ed elettrochimica, di analisi chimica, generale e tecnica, di analisi chimica, di chimica analitica, di chimica applicata e di analisi tecniche. (Concorso 31° del gruppo III)	scritta	1- 4-1972

(10994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato a candidati originari della regione Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese, da destinare all'ufficio regionale del lavoro di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed, in particolare, l'art. 38;

Vista la nota n. 200/6045/2.11.V.A. del 7 settembre 1971, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio regioni, ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca concorsi aperti a candidati originari della regione della Valle d'Aosta o agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese, da destinare all'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione del comma secondo dell'art. 38 dello statuto speciale per la regione della Valle d'Aosta ai fini del reclutamento di personale originario della regione o che comunque conosca la lingua francese, da destinare all'ufficio regionale del lavoro di Aosta, è indetto un concorso per esame a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'ammissione a concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità classica o scientifica, abilitazione magistrale, diplomi degli istituti tecnici femminili, di ragioniere, di geometra o altri titoli equipollenti) o di segretario d'azienda, di addetto alla segreteria d'azienda e di addetto al commercio con l'estero.

2) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non superato il 32°, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento nel servizio;

7) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aerenautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione — Divisione X — via Flavia n. 6, redatte su carta da bollo da L. 500 secondo lo schema allegato al presente decreto, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i mottivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del prescritto titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

l) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

L'amministrazione fa riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni dei candidati circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.

Art. 3.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titoli di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà integrata da un professore ordinario di lingua francese.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una versione in lingua francese ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo, per la versione in lingua francese due ore. Oggetto della versione sarà un brano di contenuto tecnico-giuridico sui compiti di istituto degli uffici del lavoro.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) elementi di economia politica;

c) elementi di statistica.

Le prove scritte avranno luogo in Aosta presso il palazzo regionale, piazza Alberto Deffeya, nei giorni 25, 26 e 27 marzo 1972, con inizio alle ore 8.30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere le prove scritte.

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e nella versione in lingua francese e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella versione in lingua francese non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto, dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e nella versione in lingua francese se con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che, dal suddetto elenco rilevino di aver riportato nel colloquio una votazione non inferiore a sei decimi, possono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio centrale degli uffici del lavoro — Divisione X, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria generale di merito, formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6, sarà approvata con decreto ministeriale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, saranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata ai sensi dello art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in carta da bollo da L. 500, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato in carta legale, contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso abbiano superato il 32° anno di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti

che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi del lavoro, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 500, salvo che non l'abbiano già presentata per gli altri fini previsti dal presente decreto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti c) e d) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempre che questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella seguente misura:

stipendio mensile netto	L.	87 539
indennità integrativa speciale netta	»	27 586
premio speciale netto	»	2.650
Totale al netto . . .	L.	117.450

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1972
Registro n. 1, foglio n. 112

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 500

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato ad aspiranti originari della regione della Valle d'Aosta e agli altri cittadini che comunque conoscano la lingua francese da destinare all'ufficio regionale del lavoro di Aosta.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 1 del bando di concorso, perchè . . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);

3) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . . ;

6) ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . (4); oppure: non ha mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere l'ufficio regionale del lavoro di Aosta.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

. . ., lì . . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di impiego indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia.

Visto, *il Ministro*: DONAT-CATTIN

(1519)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quarantacinque posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 7 ottobre 1971, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dello Sport - EUR, i giorni 22 e 23 febbraio 1972, con inizio alle ore 8.

(2174)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per laureati in scienze economiche e commerciali o in economia e commercio avranno luogo in Roma, presso la sede centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, nei giorni 21 e 22 febbraio 1972, con inizio alle ore 8.

(2175)

MINISTERO DELLE FINANZE

Assegnazione di una seconda sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 5 Finanze, foglio n. 3, è stato disposto che le prove scritte per il conseguimento della idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale n. 406456 del 13 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1971, registro n. 49 Finanze, foglio n. 46, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso l'Ateneo Antoniano «Aula Magna», sito in viale Manzoni n. 1, con inizio alle ore otto e trenta dei giorni 25 e 26 febbraio 1972.

(1937)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 13018 e n. 13019 in data 16 novembre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinunzia del dott. Polito Carlo alla condotta medica del comune di Ispani;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Polito Carlo;

Considerato che il dott. Polti Vincenzino, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Polti Vincenzino è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Ispani.

Il sindaco del comune di Ispani è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 5 gennaio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(1041)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.